



# COMUNITÀ DELLA VAL DI NON

DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO  
E TUTELA AMBIENTALE  
n.° 22/TEC dd 24.01.2020

Impegno n. \_\_\_\_\_/2020

Oggetto: Indizione procedura negoziata a mezzo gara telematica sul MEPA, per l'affidamento delle attività di mantenimento della registrazione ambientale EMAS della Comunità della Val di Non per il triennio 2020 - 2022.

Approvazione degli atti di gara e individuazione delle ditte concorrenti.  
CIG n. Z262BB61E0

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E TUTELA AMBIENTALE

Premesso che la Comunità della Val di Non ha ottenuto la Registrazione EMAS (reg. n. IT-001019 di data 24.11.2008) secondo lo standard del Regolamento (CE) 25.11.2009 n. 1221/2009.

Richiamato l'art. 6, comma 1, del suddetto Regolamento (CE) il quale dispone che ogni 3 anni un'organizzazione registrata è tenuta a far verificare il proprio Sistema di Gestione Ambientale e la relativa attuazione da un verificatore ambientale accreditato.

Evidenziato che il certificato di Registrazione EMAS conseguito dalla Comunità della Val di Non è stato emesso in data 02.08.2017 ed ha validità fino alla data del 16.05.2020.

Rilevato che, secondo quanto disposto dal sopra citato art. 6, comma 1, la verifica dell'intero Sistema di Gestione Ambientale di un'organizzazione deve avvenire ogni tre anni.

Preso atto, di conseguenza, che la Comunità della Val di Non si trova nella necessità di dover affidare, ai fini del rinnovo della propria Registrazione EMAS, l'incarico, in qualità di verificatore ambientale accreditato, per l'espletamento dell'attività di verifica e convalida del proprio Sistema di Gestione Ambientale, secondo quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento (CE) n. 1221/2009.

Richiamato l'art. 20, comma 4, del Regolamento (CE) n. 1221/2009, il quale stabilisce espressamente che "*Il verificatore ambientale è un soggetto terzo indipendente, .....imparziale ed obiettivo nello svolgimento delle sue attività.*"

Accertato, pertanto, come la norma sopra richiamata richiede, per lo svolgimento dell'incarico di cui trattasi, il ricorso a soggetti esterni all'organizzazione, al fine di garantire il rispetto dei principi di indipendenza ed imparzialità del giudizio.

Preso atto, di conseguenza, come si renda necessario ricorrere esternamente per l'espletamento dell'incarico di natura tecnica in oggetto, tenuto conto del possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 del Regolamento (CE) n. 1221/2009.

**Vista** la delibera della Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 1034 del 15 giugno 2018 avente ad oggetto "Individuazione delle soglie per l'affidamento di contratti di servizi e forniture da

parte delle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito delle convenzioni quadro – art. 36 ter 1 commi 4 e 5 della L.P. 19 luglio 1990, n.23”.

**Considerato** altresì, che:

- le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare riscorso al mercato elettronico della Pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici di livello regionale istituiti dalle centrali di committenza locali ai sensi dell'articolo 328 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207;
- le disposizioni contenute nel D.L. 07 maggio 2012 n. 52, convertito con modificazioni nella Legge 6 luglio 2012 n. 94, e nel D.L. 06 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 07 agosto 2012 n. 135 (c.d. *spending review 1 e 2*), hanno introdotto vincoli alle modalità di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;

**Dato atto**, pertanto, che:

- la Comunità della Val di Non intende avvalersi, quale sistema di negoziazione per lo svolgimento della procedura di gara in oggetto, del mercato elettronico MEPA di Consip, nonché della relativa piattaforma informatica;
  - l'appalto ha per oggetto l'affidamento delle attività di mantenimento della registrazione ambientale EMAS della Comunità della Val di Non per il triennio 2020 - 2022 mediante negoziazione a mezzo RDO/Richiesta di Offerta fra i soggetti abilitati alla categoria merceologica “Servizi di certificazione dei sistemi di gestione”;
- l'appalto è soggetto alle disposizioni previste dalla lettera d'invito e dalla documentazione ad essa allegata, dalle regole generali di gara telematica pubblicate sul sito “Consip”, e per quanto non espressamente disposto dallo stesso, per quanto compatibile, dalla vigente disciplina in materia di appalti pubblici recata dalla normativa provinciale, comunitaria e nazionale di recepimento;
- l'appalto è, altresì, soggetto alle Condizioni generali di contratto e ai Capitolati tecnici dei bandi di abilitazione alle categorie merceologiche di riferimento; alla lettera d'invito e alla documentazione ad essa allegata, in caso di contrasto, prevarranno sulle Condizioni generali di contratto e sui capitolati tecnici dei bandi di abilitazione stessi, ai sensi dell'art. 37 della Deliberazione della Giunta provinciale n 973 del 24/5/2013;
- sono legittimati a partecipare alla gara telematica i soggetti che abbiano ottenuto l'approvazione alla domanda di registrazione, per le categorie merceologiche previste, all'elenco telematico dei fornitori del Sistema elettronico e telematico di negoziazione nazionale “Consip”, che siano stati successivamente invitati dalla Stazione appaltante alla procedura di scelta del contraente; la procedura di gara, suddivisa in un unico lotto, si svolgerà con un sistema di negoziazione telematica con modalità di aggiudicazione a offerta al prezzo più basso (ai sensi dell'art. 28, comma 2 lettera b), del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e dell'art. 16 comma 4 della L.P. 2/2016;

**Dato atto**, altresì, che l'importo a base di gara è pari a € 4.500,00 (spese incluse, IVA esclusa).

**Visto** l'art. 21 co.5 della L.P. 23 /1990 che prevede, visto l'importo a base di gara, di poter affidare il servizio a trattativa privata, previo confronto concorrenziale fra almeno tre ditte.

**Dato atto** come la stazione appaltante debba selezionare in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e comunque, in numero non inferiore a quanto previsto dalle normative.

**Esaminati** gli atti di gara, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, anche se non materialmente allegati, e segnatamente i documenti denominati”, Allegato A – “dichiarazione di partecipazione”, Allegato B – “modulo offerta economica”, Allegato C – “assolvimento imposta di bollo”.

**Dato atto**, altresì, che l'impegno di spesa per il servizio in gara è rinviato ad un proprio successivo provvedimento, una volta perfezionata l'obbligazione giuridica derivante dall'affidamento, non appena lo scrivente servizio sarà in possesso dei presupposti tecnici a tal fine e, nello specifico, ad avvenuta individuazione della ditta appaltatrice e del relativo importo contrattuale;

**Constatato**, pertanto, che dall'adozione della presente determinazione non derivano oneri a carico del bilancio della Comunità.

**Vista** la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 168 di data 23.12.2019 con la quale si prende atto dell'applicazione dell'istituto dell'esercizio provvisorio a decorrere dal 01.01.2020 e proroga delle posizioni organizzative sino all'esecutività del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020.

**Vista** la Legge Provinciale 9 marzo 2016 n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

**Vista** la Legge Provinciale 19 luglio 1990 n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23", per quanto applicabili;

**Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", per quanto applicabile;

**Visto** il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e il Regolamento di esecuzione contenuto nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, per quanto applicabili;

**Visto** il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'Art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", nonché le ulteriori normative sulla sicurezza specifiche in materia;

**Vista** la Legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

**Visto** il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136";

**Vista** la Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

**Visto** il D.Lgs. 81/2008 "Valutazione Rischi e Protezione contro gli infortuni sul servizio";

**Vista** la L.P. 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm.;

**Visto** lo statuto della Comunità della Val di Non;

**Visto** il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2

## DETERMINA

1. di **indire**, per le motivazioni esposte in premessa, che qui s'intendono integralmente riportate, una procedura negoziata a mezzo gara telematica sul MEPA, per l'affidamento del servizio in oggetto, aggiudicando lo stesso con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 28, comma 2 lettera b), del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e dell'art. 16 comma 4 della L.P. 2/2016;
2. di **approvare**, per le motivazioni esposte in premessa, gli atti di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ancorché non materialmente allegati, e segnatamente:
  - Allegato A – “dichiarazione di partecipazione”,
  - Allegato B – “modulo offerta economica”,
  - Allegati C – “assolvimento imposta di bollo”;
3. di **dare atto** che l'importo a base di gara è pari a € 4.500,00 (spese incluse, IVA esclusa).
4. di **dare atto**, altresì, che l'impegno di spesa definitivo per il servizio in appalto è rinviato ad un proprio successivo provvedimento, una volta perfezionata l'obbligazione giuridica derivante dall'affidamento, non appena lo scrivente servizio sarà in possesso dei presupposti tecnici a tal fine e, nello specifico, ad avvenuta individuazione della ditta appaltatrice e del relativo importo contrattuale;
5. di **invitare** alla procedura negoziata in oggetto almeno tre fornitori concorrenti che abbiano ottenuto l'approvazione alla domanda di registrazione all'elenco telematico di negoziazione nazionale “Consip”, per la categoria merceologica “Servizi di certificazione dei sistemi di gestione” e che svolgano attività connessa a quella richiesta nell'appalto.
6. di dare atto che il codice CIG relativo alla procedura di gara in oggetto è il n. **Z262BB61E0**;
7. di **pubblicare**, per estratto, copia della presente determinazione all'albo telematico dell'ente e nella specifica sezione trasparenza dello stesso;
8. di **dare atto** che gli atti relativi alle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi compresi gli affidamenti di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
9. di **dare atto** che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ulteriori mezzi di impugnativa:
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento nel termine di 60 giorni ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

**VISTO DI ESECUTIVITA'**

**Determinazione n. 22/TEC dd. 24.01.2020**

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.P.G.R. 28/05/1999, N. 4/I.

Cles, lì \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Rag. Inama Fabrizio

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione per estratto, all'Albo dell'ente per dieci giorni consecutivi

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

---

---

**PER PRESA VISIONE**

Il Presidente della Comunità

Cles, lì \_\_\_\_\_